

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

D3) Demolizione con ricostruzione.

Nel caso di demolizione e ricostruzione, il volume del nuovo edificio non dovrà risultare superiore a quello dell'edificio preesistente fatta salva l'applicazione di indici previsti nelle tabelle di zona; analogamente altezze e distanze da fabbricati attigui non dovranno essere inferiori a quelle esistenti. Nel caso in cui si modifichino altezze o distanze valgono le norme di cui al successivo punto F: "soprelevazioni e/o ampliamenti".

C) EDIFICI IN DEMOLIZIONE.

Gli edifici di cui è prescritta la demolizione con vincolo topograficamente definito nelle tavole di P.R.G. finì all'attuazione delle previsioni possono essere soggetti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

→ F) AMPLIAMENTI E/O SOPRELEVAZIONI

→ F1) All'interno delle aree classificate C.I.S. ampliamenti e/o soprelevazioni come ammessi per gli edifici topograficamente individuati e per gli edifici di cui all'art. 20, punto 8, debbono rispettare le seguenti prescrizioni.

Gli edifici privi di interesse storico-artistico per i quali nelle tavole di dettaglio non sono indicati interventi obbligatori, vale quanto disposto al comma 6' precedente, chiarendo che per tali edifici sono applicabili i disposti di cui all'art. 27 punto F1. Sono esclusi dal presente disposto gli edifici individuati in cartografia e soggetti a restauro e risanamento conservativo.

→ a1. il limite delle soprelevazione è da riferirsi all'altezza degli edifici direttamente attigui, e comunque non oltre ml. 2,50, fino al raggiungimento di un max. di ml. 8,50;

→ a2. nel caso di soprelevazione la distanza minima tra pareti finestrate antistanti non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie esistenti, ove tale distanza sia inferiore alla semisomma dei fronti antistanti, è necessario l'assenso scritto del confinante e/o prospiciente;

→ a3. per quanto riguarda diritti e obblighi relativamente a costruzione a confine, luci, vedute, ecc. ... si richiamano le norme del vigente codice civile.

b1. il limite dell'ampliamento, salvo diverse indicazioni topograficamente definite è stabilito nella misura massima del 20% del volume residenziale esistente e comunque potrà essere ammesso ove le esigenze non possano essere soddisfatte mediante recupero di volumi esistenti non residenziali;

b2. il limite dell'ampliamento e/o soprelevazioni, salvo diverse indicazioni topografiche definite è stabilito nella misura massima del 20% del volume residenziale esistente (25 mq. sono sempre consentiti anche se eccedono tale percentuale); l'ampliamento e/o soprelevazione sono consentiti solo ove le esigenze non possano essere soddisfatte mediante recupero di volumi esistenti non residenziali;